

**REGOLAMENTO (CEE) N. 868/93 DELLA COMMISSIONE**

del 14 aprile 1993

**recante deroga, in ordine al periodo di presentazione delle domande in Grecia e in Italia, al regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/92<sup>(4)</sup>, stabilisce il periodo quadro all'interno del quale gli Stati membri fissano il periodo di presentazione delle domande; che il periodo quadro si estende dal 1° novembre prima dell'inizio della campagna fino al 30 aprile successivo all'inizio della stessa;

considerando che in Grecia e in Italia, a causa di difficoltà di carattere amministrativo attinenti all'istituzione del regime dei limiti individuali per i diritti al premio, le domande di premio per la campagna 1993 non potranno

essere presentate entro il termine stabilito dalla suddetta disposizione; che è pertanto opportuno prorogare tale termine, per la campagna 1993, in via derogativa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84, la Grecia e l'Italia sono autorizzate, limitatamente alle domande di premio relative alla campagna 1993, a fissare un periodo di presentazione delle domande che scade il 15 maggio 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

(4) GU n. L 319 del 3. 11. 1992, pag. 7.